



## ALLEGATO A alla Dgr n. 583 del 21 aprile 2015

### “Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale”

#### Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6

#### 1. Le caratteristiche sostanziali della rete innovativa regionale.

1.1 La rete innovativa regionale è un insieme di imprese, soggetti pubblici e privati, che deve *obbligatoriamente*:

- a) prevedere una partnership collaborativa con i centri di ricerca, le università e le istituzioni della conoscenza, a sostegno di programmi aventi ad oggetto interventi volti alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento di conoscenze e competenze anche tecniche,
- b) essere rappresentata da un soggetto giuridico con sede legale e operativa localizzata nel territorio della Regione del Veneto,
- c) essere coerente con le priorità e gli obiettivi individuati dalla politica regionale in tema di ricerca e innovazione nonché con gli indirizzi individuati nella Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente, di cui all'Allegato A alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 e successivi aggiornamenti.

Altri elementi riconosciuti come premianti sono:

- d) l'appartenenza ad ambiti settoriali diversi, transettoriali e multisettoriali,
- e) la partecipazione da parte di almeno uno dei soggetti della rete a progetti di carattere internazionale riconducibili agli ambiti di specializzazione della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente sopracitata, ovvero il riconoscimento della rete a iniziative comunitarie.

1.2 Le iniziative messe in essere, non necessariamente devono limitarsi ad un ambito produttivo specifico: l'apertura a direzioni di transettorialità e multisettorialità, consente di accedere a nuovi flussi di conoscenza in grado di sviluppare valide alleanze strategiche con lo scopo di gestire sinergicamente un programma o un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale.

1.3 I singoli soggetti partecipanti alla rete devono avere una sede operativa sul territorio della Regione del Veneto al fine di poter accedere agli eventuali benefici economici. Ulteriori soggetti non operanti in Veneto possono aderire a una rete innovativa regionale senza però essere destinatari di benefici economici erogati dalla Regione del Veneto. E' altresì ammessa la partecipazione delle grandi imprese all'interno della rete innovativa regionale.

Uno stesso soggetto può aderire a più reti innovative regionali senza nessuna limitazione partecipativa, fermi restando i vincoli posti dalla norma comunitaria in materia di cumulabilità degli aiuti.

#### 2. Le caratteristiche formali della rete innovativa regionale.

2.1 In conformità alla Legge Regionale, la rete innovativa regionale deve:

- a) individuare, in una delle forme previste dal codice civile, un soggetto giuridico preposto a rappresentare la rete innovativa nei rapporti con la Regione, articolo 6, comma 1;
- b) essere riconosciuta dalla Giunta Regionale, articolo 4, comma 1.

### **3. Soggetti giuridici ammissibili ai fini della rappresentatività della rete innovativa regionale.**

3.1 L'articolo 6, 1° comma, della Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, prevede che: *“Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche”*.

3.2 La rete innovativa regionale individua obbligatoriamente tra i soggetti partecipanti all'aggregazione il soggetto giuridico preposto a rappresentarla nei rapporti con la Regione, costituito in una delle seguenti forme giuridiche:

- Associazione
- Consorzio
- Società consortile
- Società cooperativa
- Contratto di rete con soggettività giuridica (c.d. rete soggetto).

3.3 La costituzione del soggetto giuridico di cui sopra può essere altresì formalizzata in una fase successiva alla presentazione della candidatura. In tal caso la domanda di riconoscimento della costituenda rete innovativa regionale dovrà essere corredata di dichiarazione di impegno alla costituzione del soggetto giuridico (redatta in conformità al modello che sarà oggetto di successivo provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione) da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non superiore a giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento della rete innovativa regionale.

La dichiarazione d'impegno alla costituzione sarà presentata dal soggetto proponente, il quale si obbliga, in nome e per conto dei soggetti interessati e sulla base di quanto descritto nella relazione di programma di cui al successivo paragrafo 6.1, ad essere garante di quanto affermato e dichiarato nella relazione stessa e a costituire il soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione del Veneto.

La rete innovativa regionale sarà composta, pertanto, da tutti i soggetti costituenti il soggetto giuridico che la rappresenta e da tutti gli altri soggetti, privati o pubblici, che, attraverso mandati di rappresentanza, accordi od ulteriori intese direttamente sottoscritti con lo stesso soggetto giuridico, concorreranno all'attuazione del programma della rete innovativa regionale.

### **4. Soggetti che intendono costituirsi nella forma di Associazione.**

4.1 I soggetti che intendono costituirsi nella forma di Associazione devono altresì provvedere all'iscrizione nel “Registro Regionale delle Persone Giuridiche” (l'iscrizione ha efficacia costitutiva), istituito e disciplinato dalla Giunta Regionale, rispettivamente, con Deliberazioni n. 112 del 19 gennaio 2001 e n. 3418 del 30 dicembre 2010. L'Associazione dovrà avere sede legale ed operativa in Veneto.

### **5. Soggetti che intendono costituirsi nelle altre forme giuridiche.**

5.1 Il soggetto rappresentante dovrà avere sede legale ed operativa in Veneto ed essere perciò iscritto al registro delle imprese di una Camera di Commercio della regione Veneto.

**6. Proposizione dell'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale.**

- 6.1 In attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, 1° comma, il soggetto giuridico preposto a rappresentare la rete innovativa regionale ai fini del riconoscimento deve redigere il documento denominato "*Modello di istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale*", che sarà oggetto di successivo provvedimento da parte del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, accompagnato da una relazione di programma che evidenzi:
- a) i soggetti partecipanti, il valore aggiunto derivante dall'aggregazione, la vision condivisa e le specifiche competenze che ciascun soggetto potrà apportare,
  - b) le interconnessioni con la Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente, tenendo in considerazione gli ambiti di specializzazione intelligente e le relative potenzialità di sviluppo,
  - c) gli obiettivi che si intendono perseguire,
  - d) i risultati che ne conseguono, le possibili ricadute sul territorio in uno scenario futuro in linea con gli obiettivi dichiarati,
  - e) l'articolazione temporale degli obiettivi e dei risultati di cui alle lettere precedenti ripartita su base almeno biennale.

**7. Procedura di riconoscimento della rete innovativa regionale.**

- 7.1 La Sezione Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto è la struttura amministrativa competente per i procedimenti di cui alla L.R. 30 maggio 2014, n. 13. Interviene, inoltre, nel procedimento di riconoscimento di ciascuna rete innovativa regionale la società in house della Regione, Veneto Innovazione SpA, come di seguito disciplinato.
- 7.2 Conformemente a quanto ulteriormente disciplinato al successivo paragrafo 9 - *Funzione e ruolo della Società in house "Veneto Innovazione"*, all'approvazione della presente deliberazione Veneto Innovazione provvede alla costituzione e all'apertura di uno "Sportello delle reti innovative regionali" mediante il quale sarà possibile presentare le domande di riconoscimento a rete innovativa regionale.
- 7.3 Per ogni domanda presentata Veneto Innovazione valuta il soddisfacimento dei parametri definiti al successivo paragrafo 8. Ai fini dell'istruttoria, è facoltà di Veneto Innovazione procedere alla convocazione dei soggetti che presentano la candidatura, nell'esercizio delle funzioni previste al paragrafo 9.5.
- 7.4 Al termine della procedura di valutazione tecnica, Veneto Innovazione formulerà una relazione descrittiva e la trasmetterà, congiuntamente a tutta la documentazione presentata dagli istanti, alla Sezione Ricerca e Innovazione per il seguito delle attività di competenza.
- 7.5 L'istanza di riconoscimento, pena la non ricevibilità, dovrà essere sempre presentata a Veneto Innovazione a mezzo posta elettronica certificata (inviata al seguente indirizzo: "amministrazione@pec.venetoinnovazione.it") indicando nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "Istanza di riconoscimento a rete innovativa regionale" e deve essere completa della documentazione elencata al paragrafo 6, opportunamente scansionata in formato Adobe Acrobat con l'estensione dei file allegati: ".pdf" oppure ".pdf/A".

## **8. Parametri di valutazione**

8.1 Conformemente ai requisiti stabiliti con L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 4, comma 2 e in linea con i contenuti della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente, sono definiti i parametri utilizzati ai fini dell'ammissibilità di ciascuna rete innovativa regionale proposta. In relazione alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento a rete innovativa regionale il punteggio minimo previsto è di 10 punti su di una scala da 0 a 28 punti, con una valutazione almeno "sufficiente" da ottenere per i parametri di cui alle lettere "A" e "B"<sup>1</sup>.

A - Rilevanza, contenuti innovativi, potenzialità di sviluppo e congruità della rete innovativa regionale in relazione agli ambiti definiti dalla Regione del Veneto nella Strategia di Specializzazione Intelligente (*Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation*) (punteggio massimo attribuibile 5 punti).

Punteggio attribuibile:

- 0 – nulla
- 1 – scarsa
- 2 – sufficiente
- 3 – discreta
- 4 – buona
- 6 – **elevata**

Ai fini dell'ammissibilità la valutazione attribuita dovrà essere almeno "sufficiente".

B - Capacità della rete innovativa regionale di proporsi quale cluster regionale, dimostrata dalla dimensione della rete in termini di numero di imprese aderenti ovvero dalla presenza di imprese leader di dimensione media o grande, dotate di strutture interne di ricerca e sviluppo (punteggio massimo attribuibile 2 punti).

Punteggio attribuibile:

- 0 – scarsa
- 1 – sufficiente/adequata
- 2 – ampia

Ai fini dell'ammissibilità la valutazione attribuita dovrà essere almeno "sufficiente".

C – Valore aggiunto apportato mediante la partecipazione alla rete innovativa regionale dei cosiddetti "soggetti della conoscenza" diversi dalle imprese (punteggio massimo attribuibile 13 punti).

C.1 – Dipartimenti universitari, Consorzi e Centri Interuniversitari

Punteggio attribuibile:

- 0 – nessuna presenza
- 3 – presenza

C.2 - Centri e Istituti nazionali o internazionali di ricerca

Punteggio attribuibile:

- 0 – nessuna presenza
- 3 – presenza

C.3 - Altri centri di ricerca, innovazione, poli della conoscenza

C.3a - Parchi scientifici

- 0 – nessuna presenza
- 1 – presenza

---

<sup>1</sup> I parametri di valutazione sono stati ricavati in conformità ai contenuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente" e successivi aggiornamenti.

C.3b - Aziende speciali di ricerca e di trasferimento tecnologico

0 - nessuna presenza

2 - presenza

C.3c - Centri tematici e multisettoriali

0 - nessuna presenza

1 - presenza

C.3d - Poli della conoscenza e dell'innovazione

0 - nessuna presenza

1 - presenza

C.3e - Incubatori d'impresa

0 - nessuna presenza

1 - presenza

D - Adesione alla rete innovativa regionale di contratti di rete con soggettività giuridica e/o di soggetti giuridici che rappresentano un distretto industriale ai sensi della L.R. n. 13/2014 (punteggio massimo attribuibile 1 punto).

0 - nessuna presenza

1 - presenza

E - Partecipazione da parte di almeno un soggetto aderente alla rete innovativa regionale a progetti europei finanziati nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013) o Horizon 2020 (2014-2020) o in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 o 2014-2020 (punteggio massimo attribuibile 1 punto).

0 - nessuna partecipazione

2 - partecipazione

F - Partecipazione della rete a progetti nazionali e internazionali su tematiche inerenti la Ricerca e l'Innovazione.

0 - nessuna partecipazione

1 - partecipazione

G - Valutazione delle potenziali ricadute economiche - anche in termini di nuova conoscenza generata - utilizzabile da altri sistemi produttivi, che derivano dalla realizzazione delle proposte progettuali presentate nella relazione di programma.

0 - assenti

1 - limitate

2 - presenti

H - **Premialità** per la costituzione del contratto di rete provvisto di soggettività giuridica, c.d. rete soggetto, di cui al decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

2 - punti

8.2 Con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione i parametri sopra definiti potranno essere oggetto di successivo aggiornamento, integrazione ovvero rimodulazione nei punteggi attribuibili.

**9. Funzione e ruolo della Società in house “Veneto Innovazione”.**

- 9.1 Con provvedimento n. 2609 del 23 dicembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida in materia di ricerca e innovazione" per la gestione delle funzioni di supporto tecnico affidate alla "Veneto Innovazione S.p.A."
- 9.2 Nell'Allegato A alla DGR n. 2609/2014 sono definiti gli ambiti di attività della società regionale, riferiti alle politiche regionali e alla politiche europee. In particolare, il provvedimento prevede una funzione primaria di Veneto Innovazione riguardo il supporto alle politiche regionali per l'innovazione per le quali viene espressamente prevista un'azione di valorizzazione delle reti innovative regionali. Al paragrafo 3.2 "Servizi per l'innovazione" è specificatamente identificata la seguente attività:  
*“Fornire servizi di supporto organizzativo e consulenziale, anche attraverso l'avvio di tavoli di lavoro specifici su proposta regionale, per l'implementazione e il riconoscimento di Reti Innovative Regionali e il coordinamento tra di esse attraverso la raccolta di informazioni sui progetti in fase di sviluppo e di supporto all'internazionalizzazione di imprese, distretti e Reti Innovative Regionali, grazie all'esperienza e al network di contatti già avviato nell'ambito della divisione Politiche europee, spendendo anche il proprio “peso” istituzionale a livello comunitario nella ricerca e nel suggerimento di partner europei che possano concorrere e dare ulteriore valore aggiunto ad attività progettuali di particolare interesse su scala regionale. A complemento di tali attività vi è quella di accreditamento delle Reti Innovative Regionali, riconosciute dalla Regione, da inserire in un “Catalogo regionale della ricerca”, suddiviso per ambiti settoriali, nel quale la rete è iscritta e registrata sulla base delle diverse specializzazioni”.*
- 9.3 Veneto Innovazione SpA, in conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta Regionale e, per la parte attuativa, dal Direttore responsabile della Sezione Ricerca e Innovazione, struttura amministrativa regionale responsabile dei procedimenti relativi alla Legge regionale n. 13/2014, è incaricata di costituire uno “Sportello delle reti innovative regionali” e un “Catalogo regionale della ricerca”, suddiviso per tematiche di specializzazione, nel quale le reti riconosciute dalla Giunta Regionale sono iscritte e registrate sulla base delle proprie caratteristiche. Le istanze di riconoscimento di ciascuna proposta di riconoscimento a rete innovativa regionale sono presentate dagli istanti al predetto sportello costituito e gestito da Veneto Innovazione nelle modalità indicate al paragrafo 7.
- 9.4 Veneto Innovazione, anche avvalendosi delle funzionalità della piattaforma “Innoveneto.org”, supporta le imprese aderenti alla rete innovativa regionale anche in fase propositiva propedeutica al riconoscimento e in fase di gestione del programma di rete:
- per stimolare e recepire la domanda di innovazione delle imprese,
  - per accompagnare le imprese all'accesso di servizi specialistici ad alto valore aggiunto,
  - nella ricerca di partnership nazionali e internazionali,
  - nella partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate,
  - nello screening di nuove opportunità di finanziamento pubblico favorendo l'accesso alle risorse comunitarie nel campo della ricerca, sviluppo ed innovazione,
  - nell'elaborazione delle proposte progettuali,
  - nel monitoraggio sull'attuazione e il corretto svolgimento dei progetti.
- 9.5 La valutazione circa il mantenimento dei requisiti della rete innovativa regionale, che consentono l'iscrizione al Catalogo regionale della ricerca, sono svolte da Veneto Innovazione ogni due anni dall'intervenuta iscrizione.  
Tuttavia, sarà oggetto di periodico monitoraggio e controllo lo stato di attuazione delle attività progettuali e la sua corrispondenza con la relazione di programma presentata.  
Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Sezione Ricerca e Innovazione.

9.6 Il positivo risultato delle attività di cui al punto precedente è condizione essenziale ai fini della vigenza di ciascuna rete innovativa regionale all'interno del Catalogo regionale della ricerca. Ne consegue che i risultati saranno trasmessi alla Sezione Ricerca e Innovazione per la predisposizione di eventuali atti di cancellazione di competenza della Giunta Regionale.